

**DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 9

Data 06 APR. 2017

OGGETTO: Progetto A/GC n. 124 – Attività di progettazione relativa alla “Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l’eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa. Territorio Castelluccio-Favarotta”.
Approvazione schema di contratto.

L’anno duemiladiciassette il giorno SEI del mese di APRILE presso l’Ufficio del Commissario Straordinario in Enna,

il Dott. Giuseppe Maria Margiotta nominato con D.A. n. 25 del 29.03.2017 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, di cui all’art. 13, comma 2 della L.R. n. 5/14, assistito dal Direttore del Consorzio, dott. ing. Fabio Bizzini, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO il Decreto Presidenziale del 23 Maggio 1997, pubblicato sulla G.U.R.S. del 6 Settembre 1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 3 del 04.02.1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 433 del 13.11.1998 e modificato con la deliberazione n. 64 del 16.09.2008 approvata dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 462 del 13 novembre 2009;

VISTA la deliberazione n. 43 del 03.08.2016 con cui il Commissario Straordinario dava mandato al Direttore Generale per definire lo schema di contratto e di predisporre tutti i consequenziali atti eventualmente migliorativi;

PREMESSO che:

- con Decreto di finanziamento n. 138 del 23.06.2011 veniva approvata e finanziata l’iniziativa progettuale relativa alle opere in oggetto e venivano avviate le attività

- propedeutiche alla definizione della procedura di affidamento dell'incarico di progettazione definitiva.
- in data 29.07.2011 con deliberazione n. 46 del Vice Commissario del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone si approvava ed accettava il Disciplinare di concessione.
 - in data 20.07.2012 con nota consortile prot. 2940 veniva richiesta dalla Gestione Commissariale la modifica dei termini del finanziamento già assentito al fine di autorizzare l'esecuzione della progettazione preliminare dell'intervento oltre a quella definitiva; contestualmente venivano trasmessi i documenti di gara all'uopo modificati da questo Ente e richiesta proroga dei termini di concessione.
 - con Decreto del Commissario ad Acta Attività ex Agensud n. 153 del 03.08.2012 veniva autorizzato l'inserimento della progettazione preliminare nell'attività finanziata e con separata nota del 06.08.2012 veniva richiesto l'adeguamento dei documenti di gara alle osservazioni ed alle proposte formulate.
 - in data 05.09.2013, superate le criticità del coordinamento del dipartimento regionale, venivano trasmessi alla Gestione Commissariale gli schemi definitivi degli atti di gara riscontrati dalla stessa con nota prot. 645 del 02.10.2013.
 - con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 68 del 29.10.2013 veniva autorizzato l'avvio della procedura di selezione del soggetto con cui stipulare il contratto d'appalto per l'espletamento delle attività di progettazione in oggetto, oltre all'approvazione dei relativi documenti di gara.
 - in data 16.12.2013, con deliberazione n. 74 del Commissario Straordinario per i Consorzi di Bonifica, venivano nominati i membri della commissione giudicatrice ex art. 84 D.Lgs. n. 163/2006. In data 18.12.2013 si avviava la procedura di gara in oggetto per un importo a b.a. di € 210.960,00 IVA inclusa che si concludeva il 06.06.2014 con l'aggiudicazione provvisoria dell'incarico per la progettazione preliminare e definitiva dell'intervento all'ATI Steci srl-Progea srl con un ribasso del 38% pari ad un importo di €. 106.206,00 oltre IVA.
 - in data 17.06.2014 con nota consortile prot. 1804 indirizzata alla Gestione Commissariale nel comunicare l'aggiudicazione provvisoria all'ATI Steci srl-Progea srl veniva rinnovata la richiesta di proroga dei termini della concessione.
 - in data 06.10.2014, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49, veniva aggiudicato definitivamente l'incarico per la progettazione preliminare e definitiva dell'intervento alla ATI Steci srl-Progea srl.
 - in data 08.07.2015 sono state acquisite tutte le certificazioni e la documentazione prevista per la stipula del contratto.
 - a seguito del DL 51 del 05.05.2015 convertito dalla Legge 2.07.2015 n. 91 è stata disposta la soppressione della Gestione Commissariale ex-Agensud con contestuale trasferimento delle competenze direttamente al Ministero delle Politiche Agricole.

CONSIDERATO che la Gestione Commissariale prima, ed il Ministero delle Politiche Agricole poi, sono stati tenuti aggiornati sulle attività relative al finanziamento in oggetto con costanti comunicazioni ed in particolare: prot. 1804 del 17.06.2014 "*Trasmissione verbale aggiudicazione provvisoria e richiesta proroga scadenza*"; prot. 3324 del 06.11.2014 "*Trasmissione delibera aggiudicazione definitiva*"; prot. 1755 del 21.07.2015 "*Richiesta proroga concessione e sottoscrizione contratto*"; prot. 2496 del 19.10.2015 "*Rimodulazione quadro economico e verifica progetto ai sensi art. 112 del D.Lgs. 163/2006*".

CONSIDERATO che con il trasferimento delle competenze al Ministero delle Politiche Agricole si sono manifestati pesanti ritardi nell'attività istruttoria finalizzata alla proroga della concessione ed al relativo finanziamento;

RITENUTO opportuno evitare danni per la ritardata o mancata stipula del contratto per la redazione della progettazione preliminare e definitiva in conseguenza della regolare aggiudicazione;

RITENUTO necessario ed urgente, nell'interesse di questo Consorzio, acquisire – oltre ai livelli di progettazione già previsti dal bando – anche la progettazione esecutiva per rendere immediatamente cantierabili i relativi lavori al fine di accedere ai finanziamenti in corso di programmazione regionali, statali e comunitari a partire già dal bando PSRN sottomisura 4.3., operazione 4.3.1 "Investimenti in infrastrutture Irrigue";

VISTA la deliberazione n. 43 del 03.08.2016 con la quale, nell'apprezzare la proposta dell'aggiudicataria di redigere la progettazione esecutiva, si dava mandato al direttore generale di definire il relativo contratto prevedendo eventuali ulteriori elementi migliorativi;

TENUTO CONTO che, in conseguenza del mandato di cui alla deliberazione n. 43 del 03.08.2016, la direzione consortile, per il tramite del Capo Settore Dighe, nel mantenere attivi i contatti con l'aggiudicataria che si è mostrata disponibile all'attesa del concretizzarsi del finanziamento, ha sottoposto alla stessa con nota prot. n. 1005/P del 27.03.2017 una nuova proposta ulteriormente migliorativa rispetto a quanto già apprezzato con deliberazione n. 43/2016 e che risulta accettata dall'ATI con note prot. n. 1028/A e prot. n. 1029/A del 29.03.2017;

TENUTO CONTO che permane la possibilità che la suddetta attività di progettazione, finanziata con Decreto del Commissario ad Acta Attività ex Agensud n. 153 del 03.08.2012, possa effettivamente realizzarsi e che, in mancanza, le spese di progettazione potranno essere coperte nell'ambito delle spese generale (12%) del finanziamento dei lavori (importo di circa 15 M€) così come, ad esempio, già previsto dall'art. 6.2 del bando PSRN sopradetto;

RITENUTO opportuno prevedere che:

- la modalità di pagamento secondo i termini indicati dal bando di gara dell'intervento di progettazione ACG124 potranno essere pretesi dall'aggiudicataria solo nel caso di ottenimento immediato dello stesso finanziamento statale di cui al Decreto del Commissario ad Acta Attività ex Agensud n. 138 del 23.06.2011 per come integrato dal Decreto n. 153 del 03.08.2012;
- nel caso il finanziamento della progettazione dovesse ulteriormente ritardare, i pagamenti saranno opportunamente dilazionati nel tempo e sempre condizionati al corretto espletamento delle attività;

TENUTO CONTO che i termini contrattuali prevedono una dilazione dei pagamenti oltremodo conveniente per l'ente che consente da un lato di procedere a modesti pagamenti annuali, dall'altro di accedere in un ampio lasso di tempo ai diversi bandi di finanziamento che si presenteranno e con ciò avere certezza di monetizzare e concretizzare l'attività progettuale rientrando così, in ogni caso, nell'investimento;

RITENUTO necessario e urgente per questa Amministrazione garantire all'utenza irrigua la possibilità di mantenere in efficienza la rete e gli impianti consortili con congrui investimenti di risorse pubbliche;

RITENUTO pertanto, ancora più conveniente per l'Ente, rispetto alla proposta del 03.08.2016, concretizzare l'accordo sulla base della Nuova Proposta Migliorativa prot. n. 1005/P del 27.03.2017 che prevede, al momento, l'impegno da assumere a carico del bilancio dell'ente di € 12.957,13 IVA compresa nell'anno 2017; € 19.435,70 IVA compresa nell'anno 2018; di € 97.178,49

IVA compresa nell'anno 2019 rimodulabile negli esercizi successivi secondo i termini previsti dall'allegato contratto;

CON il parere favorevole del Direttore Generale e su conforme proposta dello stesso nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento,

DELIBERA

- **DI APPROVARE** lo schema di contratto, che fa parte integrante del presente atto, per la redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativa al **Progetto AGC 124 "Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa. Territorio Castelluccio-Favarotta"** di cui al Decreto del Commissario ad Acta Attività ex Agensud n. 153 del 03.08.2012 e per l'importo complessivo di € 129.571,32 da impegnare secondo i termini e le condizioni contrattuali previsti.
- **DI DARE MANDATO** al Direttore Generale per la stipula del contratto di appalto all'ATI Steci srl-Progea srl;
- **DI DARE MANDATO** al Direttore Generale per l'adozione di tutti gli atti consequenziali;

Il verbale dopo lettura e conferma viene sottoscritto come segue:

Il Direttore Generale
(Dott. ing. Fabio Bizzini)

Il Segretario Verbalizzante
(Dott. ing. Fabio Bizzini)


Il Commissario Straordinario
(Dott. Giuseppe Maria Margiotta)

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato esprime parere:

FAVOREVOLE

Il Capo Settore Dighe
Dott. ing. Sebastiano CASSISI



Il Dirigente dell'Area Tecnica (ad interim)
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. ing. Fabio BIZZINI



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:

FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(Dott.ssa Angela Malandrino)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Delibera n. 9 del 06 APR. 2017 è stata pubblicata all'Albo Consorziale dal 07 APR. 2017 al _____

Caltagirone, li _____

Il Capo Settore Segreteria
(Dott.ssa Maria Sampirisi)

La delibera è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorziobonifica7caltagirone.it - sezione Albo Pretorio

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

Caltagirone, li _____

IL Direttore Generale
(Dott. ing. Fabio Bizzini)

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

CONSORZIO DI BONIFICA 7 CALTAGIRONE

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

Appalto per l'affidamento del servizio della progettazione relativa alla **"RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IRRIGUA DIPENDENTE DAL COMPLESSO IRRIGUO DITTAINO-OGLIASTRO PER L'ELIMINAZIONE DELLE PERDITE ED IL RECUPERO DELLA RISORSA IDRICA. TERRITORIO CASTELLUCCIO-FAVAROTTA"**.

CIG:4051639E42 CUP: I99E11001780001

L'anno duemiladiciasette il giorno _____ del mese di _____ presso il Dipartimento Regionale per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, sito in viale Regione Siciliana n. 2771 – 90145 Palermo, sono presenti i signori:

- **BIZZINI ing. Fabio**, nato a Caltagirone il 16.06.1969 (CF. BZZFBA16H69B428L), Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone (CF. 82001150877), nel cui interesse agisce e stipula, delegato a rappresentarlo nel presente atto in forza della deliberazione n. ____ del _____ a firma del Commissario Straordinario, nominato con D.A.n. 13/Gab del 16.03.2016 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea; domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio di Bonifica 7 di via G. Arcoleo n. 172 - Caltagirone;

- **CASTELLI geom. Eugenio**, nato a Vercelli, il 06.09.1957 residente in Milano via Popoli Unitin.8 (CF. CSTGNE57P06L750J) Carta d'Identità n. AV8350889 rilasciata dal Comune di Milano il 18.02.2015 che si allega al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale, il quale interviene nella qualità di amministratore unico della e legale rappresentante della società di ingegneria **STECI s.r.l.**, con sede in **Milano in via**

Giosuè Carducci n.12 C.F. e P. IVA **03075780159**, iscritta al Registro delle Imprese presso la

CCIAA di **Milano**, al n. **710474**, che stipulerà il presente contratto in nome e per conto

dell'Associazione Temporanea di prestatori di servizi di seguito indicata:

- **STECI s.r.l.** con sede in Milano in via Giosuè Carducci n.12 e con sede operativa in

Vercelli, Corso Libertà n. 162, CAP 13100 Tel. 0161/215335, Fax 0161/259070 e-mail

info@stecisrl.it; steci@pec.stecisrl.it - Partita I.V.A. 03075780159; CAPOGRUPPO

MANDATARIA;

- **PROGEA s.r.l.**, società di ingegneria con sede a San Giovanni Gemini (AG) in via Santa

Luisa di Marillac, n. 2/A, C.F. e P.IVA 02646480844, iscritta alla C.C.I.A.A. di Agrigento dal

11/10/2011 al numero R.E.A. 197031 Tel. 0922.902102, Fax 0922.905101 e-mail

progeasrl@pec.it; COMPONENTE MANDANTE;

costituita con atto pubblico il 12.02.2015 presso lo studio del Dr. Adriana Pizzuto dal Notaio

in Cammarata Rep. n. 36.407 Raccolta n. 11.556 e Registrato in Agrigento il 16.02.2015 al n.

657, denominato nel prosieguo **prestatore di servizi**;

PREMESSO:

- che con Decreto di finanziamento n. 138 del 23.06.2011 del ministero delle politiche

Agricole Alimentari e Forestali – Gestione Commissariale Opere ex Agensud, viene

finanziata l'attività di progettazione preliminare e definitiva relativa al "Prog. A/G.C. n.

124 - RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IRRIGUA DIPENDENTE DAL COMPLESSO IRRIGUO

DITTAINO-OGLIASTRO PER L'ELIMINAZIONE DELLE PERDITE ED IL RECUPERO DELLA

RISORSA IDRICA. TERRITORIO CASTELLUCCIO-FAVAROTTA";

- che con delibera n. 46 del 29.07.2011 del Vice Commissario Straordinario è stato

approvato ed accettato lo schema di Disciplinare di Concessione allegato al decreto n.

138 del 23.06.2011 del MIPAAF per l'affidamento alla progettazione preliminare e

definitiva per l'esecuzione delle opere in argomento;

- che con determina n. 6 del 24.01.2012 del Direttore Generale del Consorzio di bonifica 7

Caltagirone è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Fabio BIZZINI,

per il fondo di progettazione di cui al D.M. 10856 – A/G.C. 124 – **RISTRUTTURAZIONE**

DELLA RETE IRRIGUA DIPENDENTE DAL COMPLESSO IRRIGUO DITTAINO-OGLIASTRO

PER L'ELIMINAZIONE DELLE PERDITE ED IL RECUPERO DELLA RISORSA IDRICA.

TERRITORIO CASTELLUCCIO-FAVAROTTA”;

- che si è reso necessario indire gara d'appalto con procedura aperta ai sensi dell'art. 55

comma 1 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici, servizi

tecnici di ingegneria ed architettura", art. 90, comma 1, del Codice dei contratti pubblici

e art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice

dei contratti", costituiti da progetto preliminare, art. 93 comma 3, del Codice dei

contratti e artt. da 17 a 23 del Regolamento, progetto definitivo, art. 93, comma 4, del

Codice dei contratti e artt. da 24 a 32 del Regolamento e indagini e rilievi necessari alla

redazione del progetto;

- che il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI, in data **08/11/2013, 5° Serie Speciale -**

n. 131 nonché per estratto su n. 4 quotidiani, di cui n. 2 a diffusione nazionale e n. 2 a

diffusione regionale in base alla vigente normativa;

- che in data **10.10.2014 Prot. N. 3008** le attività poste a gara relative all'intervento sopra

riportato sono state aggiudicate all' **ATI STECI s.r.l. - PROGEA s.r.l** per un importo offerto

in sede di gara pari ad **euro 106.206,00 (euro centoseimiladuecentosei/00)**

omnicomprensivo, con la sola esclusione dell'IVA;

- che il *prestatore di servizi*, a seguito di richiesta del *committente* fatta con nota prot. n.

1805 posiz. 2/3 del 17.06.2014 ha presentato la documentazione prevista dalla lettera di

invito a comprova dei requisiti dichiarati;

- che sono state acquisite nei confronti del *prestatore di servizi* le prescritte informazioni

antimafia ai sensi dell'articolo 10 dei D.P.R. 252/1998;

- che nonostante le diverse richieste di proroga dei termini della concessione relativa al Decreto di Finanziamento n. 138 del 23.06.2011 all'Ente finanziatore non hanno prodotto ad oggi nessun riscontro;
- che l'Associazione temporanea Steci s.r.l.-Progea s.r.l. in data 02.08.2016 prot. n. 98/16/DC, assunta al protocollo consortile al numero 2229 del 03.08.2016, ha avanzato una "proposta di adeguamento dell'affidamento";
- che con deliberazione n. 43 del 03.08.2016 il Commissario Straordinario del Consorzio ha dato mandato al Direttore Generale di definire il presente contratto e di adottare tutti i consequenziali atti eventualmente migliorativi;
- che è reciproco interesse procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione con condizioni migliorative nell'interesse dell'Ente;
- che con nota prot. n. 1005 del 27.03.2017 è stata rimodulata dal *committente* una "*Nuova proposta migliorativa*" di reciproco interesse consistente nella redazione di tutti i livelli di progettazione previsti nell'art.23 del D.Lgs. 50/2016, sempre per un importo complessivo di € 106.206,00 onnicomprensivo, oltre IVA per legge;
- che il *prestatore di servizi* ha manifestato con note prot. n. 1028/A e prot. 1029/A del 29/03/2017 l'interesse all'accettazione della "*Nuova proposta migliorativa*" prot. n. 1005 del 27.03.2017 che costituisce parte integrante del presente contratto;
- che il *prestatore di servizi* ha accettato che la prestazione della progettazione esecutiva e del relativo piano della sicurezza in fase di progettazione verrà eseguita a tutti gli effetti quale offerta migliorativa e nulla avrà a che pretendere anche in caso di ottenimento da parte del Consorzio del finanziamento della progettazione A/GC n. 124 – Attività di progettazione preliminare e definitiva relativa alla "Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il

recupero della risorsa idrica. Territorio Castelluccio-Favarotta”;

- che il *prestatore di servizi* ha ricevuto i documenti e tutti i dati di base necessari per lo svolgimento delle attività affidate, li ha esaminati e non ha formulato osservazioni;
- che, ai fini di quanto indicato nella precedente lettera il *prestatore dei servizi* contestualmente alla sottoscrizione del contratto/disciplinare, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale", contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dell'incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario. Il *prestatore dei servizi* dovranno presentare al momento della consegna degli elaborati della progettazione esecutiva polizza assicurativa di responsabilità civile per i rischi di natura professionale derivanti dallo svolgimento dell'attività a norma dell'art. 24 comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal codice e dal presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. Il progettista rimane obbligato a progettare nuovamente i lavori a proprio carico, senza

costi e oneri per la stazione appaltante. La polizza decorre dalla data di inizio lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. **La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati;**

- che è stato acquisito con esito regolare il DURC prot.INPS_5933002 del 22.02.2017 per la (cpg) Steci S.r.l. e il DURC prot.INPS_5926173 del 04.01.2017 per la (mand) Progea S.r.l.;

- che è stata acquisita copia originale del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milanoprot. n. CEW/179/2015/CVC0088 del 04.05.2015 e le autocertificazioni della comunicazione antimafia (in copia si allegano al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale); è stato acquisito anche copia originale del certificato storico documento della C.C.I.A.A di Milano n. delper la (cpg) Steci S.r.l.;

- che è stata acquisita copia originale del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Agrigento prot. n. 39256247 del 28.05.2015 e le autocertificazione della comunicazione antimafia (in copia si allegano al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale); è stato acquisito anche copia originale del certificato storico documento della C.C.I.A.A di Agrigento n. del, per la (mand) Progea S.r.l.;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E DEI DOCUMENTI

RICHIAMATI

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

In particolare costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:


- a) il *documento preliminare per l'avvio della progettazione preliminare e definitiva* di cui all'articolo 15, comma 5, del DPR n. 207/2010 così come non abrogato dal D.Lgs. 50/2016;
- b) la *relazione* contenuta nell'offerta illustrante le caratteristiche metodologiche e tecniche che saranno seguite nell'attività di progettazione;
- c) le planimetrie riguardanti le aree interessate dall'intervento;
- d) *“Nuova proposta migliorativa”* prot. n. 1005 del 27.03.2017.

Il *prestatore di servizi* dichiara espressamente di ben conoscere i predetti documenti sin dalla fase di offerta e di accettarli in ogni loro parte. Dichiara espressamente inoltre di essersi esattamente reso conto e di accettare la disciplina del rapporto contrattuale ivi contenuta, le prestazioni oggetto dell'affidamento, le particolarità di quest'ultimo, tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione del medesimo e tutti gli oneri connessi.

ART. 2 OGGETTO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il *committente* conferisce al *prestatore di servizi*, che accetta, l'appalto avente ad oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- progettazione preliminare (ovvero il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016) ed agli articoli da 17 a 23 del DPR n. 207/2010 (*progetto preliminare*) così come non abrogati dal D.Lgs. 50/2016 riguardante l'intervento;
- progettazione definitiva di cui agli articoli da 24 a 32 (*progetto definitivo*) del DPR n. 207/2010 così come non abrogati dal D.Lgs. 50/2016 riguardante l'intervento;
- progettazione esecutiva di cui agli articoli da 33 a 43 (*progetto esecutivo*) del DPR n. 207/2010 così come non abrogati dal D.Lgs. 50/2016 e coordinamento della



sicurezza in fase di progettazione, comprese le prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza integranti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;

- solo in caso di finanziamento dei lavori in forma completa o parziale sia mediante contributo di terzi, verrà estesa la costituzione dell'Ufficio di Direzione dei lavori, la contabilità e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 92 D.lgs. n. 81/2008.

Le prestazioni di cui al presente articolo relative alle tre fasi della progettazione possono, a richiesta del *committente*, ai sensi del quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 essere riunificate a condizioni che il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e sia salvaguardata la qualità della progettazione. In tal caso il tempo utile per la redazione della fase progettuale unificata coinciderà con la somma dei tempi delle singole fasi previste al successivo Art. 10.

Le prestazioni di cui al presente contratto possono essere svolte, su indicazione del *committente*, anche per stralci funzionali.

Le prestazioni devono essere svolte dal *prestatore di servizi* con la diligenza tipica delle prestazioni specialistiche, in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione alcuna.

Rientra, altresì, nell'oggetto del contratto lo svolgimento di ogni attività, anche se non specificamente richiamata, comunque necessaria a rendere perfettamente eseguita la prestazione.

ART. 3 NORMATIVE - SISTEMA QUALITÀ

Il conferimento dell'appalto è disposto sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e

norme stabilite con il presente contratto.

Le attività di progettazione oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite in regime di *assicurazione qualità*, ponendo in atto tutti gli elementi di un *sistema qualità* necessari per una gestione controllata delle stesse, conformemente alla norma UNI ISO 9001.

Il *prestatore di servizi* sotto la sua esclusiva responsabilità è tenuto, inoltre, al rispetto di tutta la vigente normativa delle competenti autorità in materia di progettazione dei lavori, della normativa fiscale e di ogni e qualsiasi norma che possa comunque interessare la prestazione.

La pianificazione, la redazione, le verifiche, i riesami e la validazione della progettazione, nonché la gestione controllata dei documenti progettuali, dovranno essere eseguite attenendosi alle prescrizioni urbanistiche ed alle esigenze del *committente*.

In particolare, prima di dare inizio alle attività della progettazione saranno redatti il *piano della progettazione* ed il *programma emissione elaborati*, che saranno condivisi con il *Responsabile Unico del Procedimento* ed integrati ove necessario. Il *programma emissione elaborati* progettazione deve essere congruente con i tempi di esecuzione di cui al successivo articolo 7.

ART. 4 PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Fermo quanto sopra e ferme altresì le responsabilità previste dalla normativa vigente per i progettisti, tutti gli studi, indagini e *Schema di contratto* progettazioni, disegni, specifiche, documenti, elaborati, nessuno escluso e compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dal *prestatore di servizi* nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate con il presente contratto, ivi compresi quelli attinenti il settore informatico, sono di proprietà del *committente* dal momento della loro redazione.

È espressamente inteso che il *Responsabile Unico del Procedimento* avrà la piena libertà,

senza che nulla sia dovuto al *prestatore di servizi* in aggiunta al corrispettivo di cui al successivo articolo 8, di utilizzare tutti i documenti richiamati al precedente comma e quant'altro elaborato dal *prestatore di servizi* a fronte del presente contratto, anche per scopi diversi da quelli in funzione dei quali essi sono stati elaborati.

Il *committente* potrà dare o meno esecuzione ai lavori così come progettati oppure fare introdurre nel progetto tutte le varianti e/o aggiunte che saranno ritenute necessarie.

Il *committente* si riserva la più ampia libertà di qualsiasi utilizzazione, nell'ambito dell'intervento oggetto del presente contratto, della predetta documentazione, anche mediante pubblicazione, citandone la provenienza.

Il *prestatore di servizi* si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione del *committente* per un periodo di 2 (*due*) anni dalla conclusione della prestazione, tutti gli elaborati, provvisori e definitivi, sia prodotti che accettati nel corso della prestazione stessa.

Il *prestatore di servizi* è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal *committente* per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui venga a conoscenza o che gli siano comunicati in virtù del presente contratto.

Il *committente* è tenuto ad utilizzare i files informatici forniti dal *prestatore di servizi* esclusivamente ai fini della realizzazione delle opere ed alla loro successiva gestione; non è consentito qualsiasi altro utilizzo, non connesso con il presente contratto e con le opere relative.

ART. 5 GRUPPO DI PROGETTAZIONE E REQUISITI TECNICI DEGLI ELABORATI

In conformità di quanto dichiarato dal *prestatore di servizi* in sede di offerta resta contrattualmente stabilito:

- a) che i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo devono essere redatti dal seguente gruppo di progettazione coordinato dal **Dott. Ing. Domenico Castelli:**

1) Dott. Ing. Salvatore Panepinto (Progea s.r.l.);

2) Dott. Geol. Salvatore Mangiapane (Progea s.r.l.);

3) Dott. Ing. Gianluca Vezzù Phd (Steci s.r.l.);

4) Dott. Ing. Gianfranco Schillaci (Steci s.r.l.);

5) Dott. Ing. Matteo Fontanella (Steci s.r.l.);

6) Dott. Ing. Chiara Maffei (Steci s.r.l.);

7) Dott. Ing. Angela Panepinto (Progea s.r.l., giovane professionista);

8) Dott. Ing. Maria Di Dolce (Progea s.r.l.);

9) Dott. Ing. Biagia Reina (Progea s.r.l.);

10) Dott. For. Salvatore Mortellaro (Progea s.r.l.);

11) Geom. Eugenio Castelli (Steci s.r.l.).

b) I tecnici che firmeranno gli elaborati progettuali sono **Dott. Ing. Domenico Castelli** (Steci s.r.l.), **Dott. Ing. Salvatore Panepinto** (Progea s.r.l.) e **Dott. Geol. Salvatore Mangiapane** (Progea s.r.l.) le consulenze specialistiche saranno altresì firmate dai relativi tecnici redattori;

c) che in nessun caso, se non previa espressa autorizzazione del *Responsabile Unico del Procedimento*, il *prestatore di servizi* ha facoltà di modificare la composizione del suddetto gruppo di progettazione; l'eventuale personale sostitutivo dovrà, in ogni caso, avere almeno i requisiti di quello indicato in offerta; in caso di modifiche all'interno del gruppo di progettazione non autorizzate, al *committente* è riconosciuta la facoltà di risolvere il contratto.

d) I progetti dovranno risultare conformi alle indicazioni del *Documento preliminare per l'avvio della progettazione* (DPP) e degli ulteriori elaborati richiamati al precedente art. 1, ai contenuti metodologici e tecnici previsti dall'offerta del *prestatore di servizi* dovranno contenere tutti gli elaborati previsti dalla normativa di settore.

e) I disegni, gli schemi, le tabelle e le eventuali relazioni di calcolo devono essere elaborati

nei formati UNI A4, A3, A2, A1 e A0.

f) Gli elaborati timbrati e firmati in originale dovranno essere forniti al *committente* in 5

copie cartacee e su supporto informatico non protetti e copiabili in formato .doc o .rtf.

Gli elaborati grafici saranno in formato AUTOCAD 2010 o compatibili in formato .dwg o

.dxf, inclusi gli eventuali "menu" personalizzati impiegati, font particolari, tipi di linea e

tratteggi personalizzati, compresi i dati necessari per un corretto plottaggio. Dovrà

essere indicato in maniera chiara il fattore di scala utilizzato.

g) Dovrà essere allegato il file *.ctb delle penne utilizzate e dovranno essere rispettate le

seguenti regole:

- il nome del file dovrà coincidere con il codice dell'elaborato;
- per gli elaborati grafici contenenti riferimenti esterni (XREF) dovrà essere creata una cartella con nome uguale al codice dell'elaborato ed al suo interno dovranno essere inseriti il file principale, tutti i suoi riferimenti esterni e le eventuali immagini raster (tiff, jpg);
- dovranno inoltre essere forniti, su supporto informatico separati, i relativi file di plottaggio;
- il cartiglio dovrà essere posizionato nell'angolo in basso a destra della squadratura;

h) Per quanto invece attiene alle relazioni, le stesse dovranno essere fornite anche su

supporto informatico in formato WORD versione WINDOWS, verrà creato un unico file

compreso in formato winzip contenente il cartiglio, il file word e gli eventuali allegati.

Il supporto informatico dovrà essere di tipo CD-ROM o DVD-R.

ART. 6 OBBLIGAZIONI PARTICOLARI

Resta contrattualmente stabilito:

- a) che la sede di verifica e programmazione dei progetti sarà ubicata in Caltagirone via Giorgio Arcoleo n. 172 presso il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, alla presenza del *Responsabile Unico del Procedimento* o del personale tecnico del CB7, ai fini di un tempestivo controllo del rispetto, da parte dei progettisti, delle indicazioni, in sede della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (art. 23 del D.Lgs. 50/2016), della redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo;
- b) che se da tali verifiche dovessero emergere inadempimenti o comunque mancato rispetto delle condizioni contrattuali, *il Responsabile Unico del Procedimento* fisserà un congruo termine entro il quale il *prestatore di servizi* dovrà adeguarsi; ove entro tale termine ciò non avvenisse, il *committente* avrà il diritto, senza alcuna necessità di preventiva pronuncia del Giudice competente, di risolvere il presente contratto a spese ed in danno del *prestatore di servizi* senza che nulla sia dovuto a quest'ultimo e fermo restando l'obbligo da parte del *prestatore di servizi* di risarcire tutti i danni, oneri e spese che il *committente* andrà in conseguenza a subire;
- c) che il *Responsabile Unico del Procedimento*, ha la facoltà di impartire - con appositi ordini di servizio che il coordinatore del gruppo di progettazione è tenuto a sottoscrivere, oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax - le eventuali disposizioni che debbano essere osservate, nella fase di elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (art. 23 del D.Lgs. 50/2016) e del progetto definitivo, al fine di rispettare eventuali prescrizioni di organi esterni competenti al controllo di specifici aspetti dell'intervento;
- d) che il *Responsabile Unico del Procedimento* potrà richiedere al *prestatore di servizi* la consegna dei risultati delle indagini e studi eseguiti dal medesimo e di tutta la documentazione necessaria per la predisposizione del progetto definitivo e potrà altresì richiedere in qualsiasi momento al *prestatore di servizi* ogni informazione, anche in forma

parziale, che ritenga rilevante per il corretto svolgimento dell'attività di progettazione;

e) il *Responsabile Unico del Procedimento*, a proprio insindacabile giudizio, potrà richiedere

le eventuali modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie agli elaborati presentati dal

prestatore di servizi per il rispetto delle normative vigenti o per il conseguimento della

finalità del bando di gara; tali modifiche e/o integrazioni saranno a totale carico del

prestatore di servizi, il quale dovrà realizzarle entro e non oltre il termine all'uopo

indicato dal *Responsabile Unico del Procedimento*; nel caso di mancata, intempestiva e/o

inadeguata realizzazione delle suindicate modifiche e/o integrazioni, il *Responsabile*

Unico del Procedimento potrà proporre al *committente* di risolvere il contratto, ai sensi

del successivo articolo 18;

f) il *prestatore di servizi* è onerato di produrre la polizza a norma dell'art. 24 comma 4, del

D.Lgs. 50/2016, decorrente a far data dall'approvazione del progetto esecutivo da parte

del *committente* e valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio

dei lavori eseguiti.

g) Resta a cura ed onere del *prestatore di servizi* prendere eventualmente contatto ed

acquisire consulenze da Ditte, Società e/o professionisti specializzati per lo studio delle

migliori soluzioni progettuali.

ART. 7 ESAME E APPROVAZIONE DEI PROGETTI

Il *prestatore di servizi* prima di procedere alla redazione del progetto definitivo dovrà

ottenere l'approvazione da parte del *committente* del progetto di fattibilità tecnica ed

economica (art. 23 D.Lgs. 50/2016). Il *committente*, prima di procedere alla sua

approvazione, procederà all'esame del progetto applicando le norme previste dal D.Lgs.

50/2016 e dal DPR n. 207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016.

Qualora nel corso di tale esame si rilevi la necessità di introdurre nel progetto modifiche che


fossero richieste dai competenti Organi ad esprimere pareri, assensi o nulla osta comunque

denominati, il *Responsabile Unico del Procedimento* con apposito ordine di servizio, disporrà che il *prestatore di servizi* introduca nel progetto tali modifiche stabilendo altresì i termini, non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, in cui tali modifiche devono essere apportate. Tali modifiche e/o integrazioni saranno a totale carico del *prestatore di servizi*. Nel caso di mancata, intempestiva e/o inadeguata realizzazione delle suindicate modifiche e/o integrazioni, il *Responsabile Unico del Procedimento* potrà proporre al *committente* di risolvere il contratto, ai sensi del successivo **articolo 18**.

L'esito favorevole dell'esame non esonera il *prestatore di servizi* dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; qualora, pertanto, anche successivamente all'effettuazione dell'esame, venga accertata la non conformità delle modalità di redazione degli elaborati progettuali alle prescrizioni contrattuali, il *prestatore di servizi* dovrà provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento delle prescrizioni ordinate dal *Responsabile Unico del Procedimento*, fermo restando il diritto del *committente* al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

Il *committente*, prima di procedere alla approvazione del progetto definitivo, procederà all'esame dello stesso applicando le norme previste dal Codice dei contratti pubblici e dal DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti.

Qualora nel corso di tale esame si rilevi la necessità di introdurre nel progetto modifiche che fossero richieste dai competenti Organi ad esprimere pareri, assensi o nulla osta comunque denominati, il *Responsabile Unico del Procedimento* con apposito ordine di servizio, disporrà che il *prestatore di servizi* introduca nel progetto tali modifiche stabilendo altresì i termini, non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, in cui tali modifiche devono essere apportate. Tali modifiche e/o integrazioni saranno a totale carico del *prestatore di servizi*. Nel caso di mancata, intempestiva e/o inadeguata realizzazione delle suindicate modifiche e/o integrazioni, il *Responsabile Unico del Procedimento* potrà proporre al *committente* di



risolvere il contratto, ai sensi del successivo articolo 18.

Il tempo impiegato per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (art. 23

D.Lgs. 50/2016), del progetto definitivo e del progetto esecutivo, nonché gli eventuali

ulteriori tempi necessari al *committente* per ottenere autorizzazioni, pareri e permessi

resisi necessari anche a seguito di modifiche progettuali richieste, non sono computati nel

complessivo termine di **venticinque+trenta+sessanta** giorni previsto per l'esecuzione delle

prestazioni oggetto di contratto.

La consegna da parte del *prestatore di servizi* al *committente* di elaborati progettuali

tecnicamente incompleti e/o inaffidabili comporta la facoltà di risoluzione del contratto da

parte del *committente*, a suo insindacabile giudizio e fatti salvi ulteriori danni, previa

comunicazione scritta al *prestatore di servizi*.

ART. 8 ESONERO DI RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE DI SERVIZI

In caso di ritardo nella consegna degli elaborati, per cause di forza maggiore, *il prestatore di*

servizi si considera esente da responsabilità per i danni conseguiti al ritardo.

ART. 9 REQUISITI DELLE OPERE DA PROGETTARE

L'importo dei lavori da progettare deve essere pari o inferiore ad euro 10.200.000,00.

(*diecimilioniduecentomila/00*); il tempo massimo di durata di esecuzione degli stessi deve

essere pari o inferiore a 600 (seicento) giorni. Pertanto, la progettazione dovrà essere tale

da non comportare aumenti di spesa e/o proroga dei termini rispetto alle dette previsioni.

Incrementi di tale costo e maggiore durata della esecuzione devono essere autorizzati dal

Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 10 TEMPI DI ESECUZIONE - PENALI

L'inizio della prestazione di cui al precedente articolo 2 ha decorrenza dalla data di stipula

del presente contratto e deve essere ultimata entro e non oltre:

- 25 (venticinque) giorni naturali consecutivi a far data dalla sottoscrizione del

presente contratto per il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

- 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione scritta dell'avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il progetto definitivo;
- 60 (sessanta) giorni a far data dall'ultima approvazione rilasciata sul progetto definitivo per il progetto esecutivo;

In caso di raggruppamento delle fasi progettuali il tempo complessivo sarà pari alla somma dei tempi di ogni singola fase progettuale raggruppata.

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo, il *prestatore di servizi* incorrerà nell'applicazione di una penale di euro 106,21 (*centosei/21*) per ogni giorno naturale consecutivo (*pari a l'uno per mille del corrispettivo*) e comunque complessivamente non superiore ad euro 10.620,60 (*diecimilaseicentoventi/60*), cioè pari al 10 per cento del corrispettivo di cui al successivo art. 11.

Un ritardo del *prestatore di servizi* che ecceda trenta giorni naturali consecutivi rispetto al termine di cui al primo comma del presente articolo, comporta la facoltà, per il *committente*, con semplice comunicazione scritta al *prestatore di servizi* ma senza alcuna necessità di preventiva pronuncia del Giudice competente, di risolvere il presente contratto a spese ed in danno del *prestatore di servizi* senza che nulla sia dovuto a quest'ultimo per corrispettivo o rimborso spese o mancato guadagno od altro.

ART. 11 CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA

L'importo complessivo della prestazione è fissato in complessivi 106.206,00 (*euro centoseimiladuecentosei/00*) onnicomprensivi, *oltre IVA* nella misura stabilita per legge al momento della emissione delle fatture.

Sono a carico del *prestatore di servizi* e dovranno essere integralmente rimborsate al

committente le spese per la stipulazione del presente contratto ed ogni relativo onere fiscale, nonché le spese di copia e di bollo dei documenti, stampati, e/o disegni ed elaborati in genere occorrenti all'affidamento ed all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il corrispettivo è a corpo, quindi fisso e invariabile e si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l'esecuzione a perfetta regola d'arte della prestazione affidata, così come descritto e specificato nel presente contratto. Non è, pertanto, soggetto a revisione per alcuna causa o motivo per l'intera durata dell'affidamento e qualsiasi sia l'importo dei lavori progettati.

Il corrispettivo è, quindi, comprensivo di tutte le prestazioni normali, speciali e accessorie secondo l'accezione di cui alla normativa vigente ed inoltre comprende e compensa, gli oneri di adeguamento alle eventuali prescrizioni derivanti dalla Conferenza di Servizi e comunque dalla necessità di acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla-osta e assensi, comunque denominati, al fine dell'esecuzione dei lavori, nonché ogni onere e spesa per il perfetto espletamento della prestazione stessa nei tempi previsti ivi inclusi trasferte, spostamenti, sopralluoghi, prestazioni e consulenze di terzi, collaboratori, personale e materiale d'ufficio, copie, ecc.

La fatturazione del corrispettivo avverrà in uno dei seguenti modi:

- 1) secondo le previsioni di bando di gara nell'ipotesi di conferma del finanziamento ministeriale per la progettazione oggetto del presente contratto, e precisamente:
 - a) il 10% (dieci per cento), come anticipazione, all'atto della firma del contratto;
 - b) il 40% (quaranta per cento), alla consegna del progetto definitivo;
 - c) il 30% (trenta per cento), all'ottenimento dell'approvazione tecnica da parte del Comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Sicilia e Calabria.

d) Il 20% (venti per cento) a validazione, effettuata positivamente, del progetto esecutivo da concludersi entro giorni 90 dalla data di consegna.

2) In caso di mancato finanziamento ministeriale o di Enti terzi della progettazione si procederà alla fatturazione del corrispettivo secondo la seguente modalità:

- 10% (dieci per cento), matura all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica, da pagare entro l'esercizio finanziario 2017;

- 15% (quindici per cento), matura a validazione del progetto esecutivo, da concludersi entro giorni 90 dalla data di consegna, da pagare entro l'esercizio finanziario 2018;

- 75% (settantacinque per cento), da pagare entro l'esercizio finanziario 2019 con la condizione che, a semplice comunicazione del *committente*, l'importo da pagare nell'anno può essere rimodulato, di anno in anno fino al saldo definitivo, solo a fronte di un avvenuto pagamento minimo del 15% (quindici per cento).


Alle scadenze sopra indicate il *prestatore di servizi* emetterà fattura per l'importo corrispondente.

I pagamenti saranno effettuati entro gli esercizi finanziari sopra indicati, dopo l'emissione della relativa fattura, preventivamente autorizzata dal *Responsabile del Procedimento*, mediante bonifico bancario e precisamente:

▪ STECI S.R.L.: conto corrente bancario n. 9040 intestato a STECI s.r.l. presso Biverbanca di Vercelli (VC) IBANIT51E 06090 10000 0000 5733 8009;

▪ PROGEEA S.R.L.: conto corrente bancario n. 3019 intestato a PROGEEA s.r.l., presso il Credito Emiliano filiale di San Giovanni Gemini (AG) IBAN IT80 D030 3283 1200 1000 0003 019.

Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 tutti i pagamenti aventi carattere di anticipazione, nello specifico con riferimento all'anticipazione del 10% di cui alla precedente



lettera a), sono subordinati alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione, il pagamento del saldo è corrisposto soltanto al verificarsi delle condizioni di cui alla superiore lettera c), mentre l'importo di cui alla precedente lettera d) sarà corrisposto a seguito della presentazione della polizza di cui dell'art. 24 comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

Il compenso di cui al presente articolo sarà corrisposto, dietro presentazione di regolare avviso di fattura, ai sensi di legge, a ciascun componente l'ATI secondo i seguenti termini:
L'importo di € 106.206,00 (euro centoseimiladuecentosei/00) oltre IVA e oneri fiscali dovuti per legge al netto del ribasso offerto in sede di gara e pari al 38,00% sarà corrisposto come sopra specificato da parte dell'Amministrazione e secondo la seguente ripartizione a ciascun componente l'ATI:

ASSOCIATO	% di partecipazione	CORRISPETTIVO
STECI S.R.L.	55,00%	€ 58.413,30
PROGEA S.R.L.	45,00%	€ 47.792,70
SOMMANO		€ 106.206,00

ART. 12 UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA'

Le prestazioni relative alla costituzione dell'Ufficio di direzione dei lavori comprendente un direttore operativo da reperire tra il personale in organico del *prestatore di servizi* previa gradimento del *committente* e quelle ad esse accessorie di redazione della contabilità devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest'ultima da parte del *prestatore di servizi*; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed

economico dell'intervento. Ai sensi degli articoli 101, comma 3 del D.lgs. 50/2016, e da 180 a

195, del d.P.R. n. 207/2010, nella direzione lavori sono comprese, in quanto

indissolubilmente connesse, le prestazioni di misurazione e contabilità dei lavori.

Il *committente*, ove riterrà opportuno, nell'ambito dell'Ufficio di Direzione Lavori coordinato

dal Direttore dei Lavori potrà nominare proprio personale o personale terzo con i compiti di

assistenti con funzione di direttore operativo e/o di ispettori di cantiere di cui all'articolo

101, comma 4 e 5 del D.lgs. n. 50 del 2016.

Il *prestatore di servizi* si impegna a produrre, a prestazioni ultimate, una planimetria quotata

e aggiornata dei manufatti oggetto dell'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni

necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro

volta state oggetto di intervento, sia cartacea che in formato standardizzato tipo .DXF o

.DWG o .PLN, senza protezione da lettura e da scrittura, con il file delle impostazioni delle

penne (spessore e colore) e delle impostazioni di stampa;

Analogamente il *prestatore di servizi* si impegna a produrre, prima delle operazioni di

collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine

lavori, gli elaborati esecutivi *as built* in almeno due copie cartacee nonché una copia in

formato standardizzato tipo .DXF o .DWG o .PLN, senza protezione da lettura e da scrittura,

con il file delle impostazioni delle penne (spessore e colore) e delle impostazioni di stampa.

Il corrispettivo per l'attività di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase

d'esecuzione è adeguato esclusivamente nei casi di:

a) varianti di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016, preventivamente

autorizzate dall'Amministrazione *committente*, se affidate al *prestatore di servizi*;

b) limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla direzione lavori, con riferimento ai

maggiori importi liquidabili, derivanti dall'accoglimento di riserve dell'esecutore riconosciute

a titolo non risarcitorio.

ART. 13 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare: il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, compreso l'aggiornamento e l'adeguamento in corso d'opera della documentazione redatta dal Coordinatore in fase di progettazione, nonché la verifica dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere a qualsiasi titolo.

ART. 14 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI, DELLA DIREZIONE OPERATIVA E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Tale parte dell'incarico sarà effettiva solo a seguito dell'avvenuto finanziamento dei lavori in forma completa o parziale sia mediante contributo di Terzi che diretto del Consorzio.

L'onere professionale per tali attività sarà valutato secondo quanto previsto dal D.M. 17 Giugno 2016 e sarà sempre commisurato alle disponibilità concesse dalla forma di finanziamento reperita per le attività tecniche, tenuto conto delle complessive esigenze di tale categoria di spesa.

L'importo dovuto scaturente da detto finanziamento, al netto del ribasso offerto in sede di gara e pari al 38,00%, sarà corrisposto con le modalità di seguito descritte:

- fino al 95% in occasione dell' emissione di ogni stato d'avanzamento dei lavori;
- saldo del 5% al collaudo dell'opera e comunque entro 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori;
- sarà ripartito a ciascuno dei componenti dell'ATI secondo le percentuali di seguito riportate:
 - a) 55% Steci s.r.l.;
 - b) 45% Progeas.r.l..

I pagamenti saranno effettuati entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della fattura, mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie riportate nel

precedente articolo 11.

ART. 15 ALTRE PRESTAZIONI EVENTUALI DA ESEGUIRSI SOLO SU ORDINE SPECIFICO


Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al prosieguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto del *committente* concernente la singola prestazione, in applicazione dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. Lo stesso *committente* può far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

A titolo esemplificativo, possono essere ricondotte alla disciplina del presente articolo le seguenti prestazioni:

- a) progettazione, direzione e coordinamento di eventuali opere complementari di cui all'articolo 63, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) interventi minori o accessori già previsti nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione dell'amministrazione.
- c) accatastamento o denuncia delle variazioni catastali dell'intervento realizzato;
- d) perizie modificative (di variante, suppletive o riduttive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento di atti contabili, con o senza aggiornamento di elaborati grafici, sempre che non siano imputabili ad errori od omissioni del *prestatore di servizi*, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13;

ART. 16 CONFERIMENTI VERBALI

Il *prestatore di servizi* è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del *committente*, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.



Il *prestatore di servizi* è obbligato a far presente al *committente*, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il *prestatore di servizi* è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dal *committente*, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta del *committente* ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a ____ (_____). Per ogni ulteriore riunione collegiale o pubblica o conferenza è prevista la liquidazione di un corrispettivo forfetario, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 12, comma 3, limitato a un solo professionista.

4. Fermo e impregiudicato quanto previsto dall'articolo 3, commi 3 e 4, sono compresi nei corrispettivi di cui all'articolo 12 e non concorrono al numero delle riunioni di cui al precedente comma 3:

a) gli adempimenti necessari al conseguimento di tutti gli atti di assenso, con particolare riferimento a quello relativo al vincolo storico-architettonico e a quello in materia di prevenzione incendi, compresi gli incontri con le Autorità e gli organismi competenti al rilascio;

b) gli incontri necessari al coordinamento e all'adeguamento della progettazione ai sensi delle predette disposizioni.

ART. 17 RISERVATEZZA DEI DATI

Nell'espletamento del presente incarico, il *prestatore di servizi* curerà che sia sempre osservata la massima riservatezza, anche da parte dei propri collaboratori ed eventuali consulenti, relativamente allo sviluppo ed ai risultati delle elaborazioni progettuali.

ART. 18 DIVIETO DI SUBAPPALTO

Il *prestatore di servizi* è tenuto ad eseguire le attività oggetto del contratto con propria autonoma organizzazione, con propri mezzi ed il proprio personale dipendente, assumendone la piena e completa responsabilità. E' fatto divieto al *prestatore di servizi* di affidare a terzi in tutto o in parte le attività oggetto del contratto. Il mancato rispetto di tale divieto determina la risoluzione del contratto ed é facoltà del *committente* richiedere il risarcimento di tutti i danni conseguenti e la rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

ART. 19 DIVIETO DI CESSIONE A TERZI

E' fatto esplicito divieto di cessione o trasferimento a terzi, da parte del *prestatore di servizi*, dei diritti ed obblighi derivanti dal presente affidamento. Si conviene espressamente tra le parti, che in caso di mancato rispetto da parte del *prestatore di servizi* del divieto di cui sopra, l'eventuale cessione totale o parziale a terzi del presente contratto è nulla e tale comportamento sarà considerato quale grave inadempimento degli obblighi contrattuali con conseguente risoluzione dello stesso a esclusivo danno del *prestatore di servizi*.

ART. 20 DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI

E' fatto espresso divieto al *prestatore di servizi* di cedere qualsiasi credito a qualsiasi titolo spettante in forza e/o in dipendenza del presente contratto, con conseguente sua esclusiva responsabilità nei confronti del *committente* e nei confronti di eventuali cessionari per ogni violazione all'anzidetto divieto.

Resta inoltre al pari esclusa per il *prestatore di servizi* ogni possibilità di conferire a terzi mandati speciali all'incasso e fare comunque ricorso ad altre forme di delegazione di pagamento.

Si conviene espressamente tra le parti che, in caso di mancato rispetto da parte del *prestatore di servizi* dei divieti di cui sopra, sarà applicata a suo carico, per ogni singola violazione, una penale pari al 15 % (*quindici per cento*) dell'importo oggetto dell'eventuale



cessione di credito o mandato speciale all'incasso o delegazione di pagamento.

La penale sarà applicata, senza necessità di alcuna previa contestazione o pronuncia del

Giudice competente, trattenendo in via definitiva il relativo ammontare su qualsiasi importo

a qualsiasi titolo dovuto.

Si conviene espressamente tra le parti, altresì, che l'applicazione della penale non preclude il

diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno che dalla violazione dei divieti di cui

sopra dovesse derivare al *committente*.

ART. 21 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

È cura del *committente* svolgere tutte le funzioni previste dalla legge, nonché sorvegliare

l'adempimento completo degli impegni contrattuali da parte del *prestatore di servizi* per gli

aspetti tecnici.

ART. 22 FACOLTÀ DI RECESSO

Di comune accordo le parti convengono che il *committente* possa, per proprie esigenze ed a

proprio insindacabile giudizio, recedere dal presente contratto, interrompendo le attività già

avviate.

Nei suddetti casi è riconosciuto al *prestatore di servizi* la quota parte delle prestazioni

effettivamente eseguite, con l'applicazione della maggiorazione del 10% sulla differenza

rispetto all'importo contrattuale per la sua parziale esecuzione.

ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intenderà risolto, oltre ai casi previsti ai sensi dell'art. 1453 e ss. del

Codice Civile, nel caso in cui si verifichi una delle condizioni espressamente richiamate nel

presente atto.

Il presente contratto si intenderà risolto altresì:

- in caso che nei confronti dell'affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento

definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3,

della legge 27 dicembre 1956, n. 142 e degli artt. 2 e segg. della legge 31 maggio 1965 n.

575.

- in caso di frode da parte dell'affidatario o di collusione con personale appartenente alla/alle impresa/e affidataria/e dell'appalto relativo all'intervento inerente l'incarico in oggetto o a qualsiasi titolo partecipante ai lavori, o di collusione con personale appartenete al *committente*, o con terzi.

ART. 24 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente contratto, si stabilisce la competenza esclusiva ed irrevocabile del

Foro di Caltagirone.

In nessun caso di controversia il *prestatore di servizi* potrà comunque sospendere, rallentare o ritardare le attività affidate, a meno di espressa comunicazione da parte del *committente*.

E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ART. 25 TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il soggetto affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.

3 della legge del 13/08/2010 n. 136 e s.m.i..

ART. 26 PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 il *prestatore di servizi* dichiara di essere stato informato dei soggetti e delle modalità e finalità di trattamento dei propri dati e di essere a conoscenza dei diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003.

Con la sottoscrizione del presente contratto il *prestatore di servizi* esprime il consenso affinché il *committente* raccolga, conservi, utilizzi e "tratti" i dati di cui verrà in possesso nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il *prestatore di servizi* autorizza altresì il *committente* a trasmettere i dati a terzi qualificati, per adempimenti di legge e/o contrattuali.

Il *prestatore di servizi* si obbliga a non rivelare ed a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente contratto, dati, notizie ed informazioni e quant'altro, messi a propria disposizione dal *committente*, rendendosi garante della riservatezza anche da parte del personale e/o dei collaboratori, adottando ogni cautela e precauzione al riguardo.

E' fatto espresso divieto al *prestatore di servizi* di pubblicare ovvero di autorizzare i dipendenti o terzi a pubblicare notizie, informazioni e dati acquisiti in relazione all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente incarico.

E' facoltà del *committente* verificare in ogni tempo e con ogni modalità il rispetto dell'obbligo alla riservatezza di cui al presente articolo.

Il *prestatore di servizi*, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali, è tenuto al rispetto delle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il mancato rispetto degli obblighi innanzi specificati, comporta la facoltà per il *committente* di procedere alla risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 27 SPESE

Tutte le spese e gli oneri comunque derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, nonché quelle derivanti dalla eventuale registrazione sono a totale carico del *prestatore di servizi*.

ART. 28 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti rinviano al Codice dei contratti pubblici.

Il presente atto viene redatto in triplice originale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il *prestatore di servizi* dichiara di approvare tutte le clausole del contratto ed in particolare i seguenti articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,

9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Art. 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13, I comma, 18, II e III comma e 19, I e II comma, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in combinato disposto con l'art.22 del medesimo decreto si informa che:

- i dati personali acquisiti dal Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto ovvero per dare esecuzione ad obblighi di informazione previsti dalla legge;
- il trattamento dei dati personali sarà effettuato, per le sole sopracitate finalità istituzionali, in forma cartacea e informatizzata secondo i principi di non eccedenza ed indispensabilità, in modo da prevenire violazioni di diritti, libertà fondamentali e dignità;
- i dati possono essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o dipendenti nonché di altre pubbliche amministrazioni a vario titolo coinvolti nell'incarico professionale da affidare o affidato;
- i dati richiesti devono essere forniti con l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati, non potendo in caso contrario l'amministrazione procedere al conferimento dell'incarico;
- gli interessati godono dei diritti di cui all'art.7 del D.Lgs.196/2003.
- con la firma del contratto l'appaltatore diventa responsabile del trattamento dei dati con cui verrà a contatto nell'espletamento dei lavori, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03.

Il presente contratto, redatto in doppia copia su **n. 29 pagine**, è stato letto dalle parti contraenti che, essendo conforme alla loro volontà, lo approvano e in calce lo sottoscrivono unitamente agli allegati.

per l'**ATI**

per il **Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone**

L'AMMINISTRAZIONE UNICO

IL DIRETTORE GENERALE

Geom. Eugenio CASTELLI

Dott. Ing. Fabio BIZZINI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di approvare specificatamente i seguenti articoli del contratto, avendone piena conoscenza e nozione, dichiarando di essere edotti in ambito alla specifica materia contrattuale: **art. 2** (Oggetto e modalità di espletamento dell'incarico), **art. 6** (Obbligazioni particolari), **art. 7** (Esame e approvazione dei progetti), **art. 10** (Tempo di esecuzione - penali), **art. 11** (Corrispettivo, fatturazione e modalità di pagamento della progettazione), **art. 14** (Corrispettivo, e modalità di pagamento Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione), **art. 24** (Foro competente), **art. 27** (Spese).

per l'**ATI**

per il **Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone**

L'AMMINISTRATORE UNICO

IL DIRETTORE GENERALE

Geom. Eugenio CASTELLI

Dott. Ing. Fabio BIZZINI